CAMERA DEI DEPUTATI N. **5138**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1999

(Relatore: **LEONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 3118)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(VELTRONI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5138 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione del disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

LEONI, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Portogallo costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che negli altri Paesi.

L'articolo 1 definisce il termine film, comprensivo non solo delle opere cinematografiche, ma anche di *fiction*, di animazione e documentari.

L'articolo 2 prevede l'estensione ai film di coproduzione italo-portoghese dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali.

L'articolo 3 individua le Autorità competenti per approvare la realizzazione dei film in coproduzione.

L'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano disporre di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.

L'articolo 5 prevede il ricorso, per l'approvazione dei progetti, alle Norme di Procedura previste nell'allegato dell'Accordo.

L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 7 estende la possibilità di partecipare alla realizzazione dei film a registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione Europea.

L'articolo 8 definisce le modalità di partecipazione alle coproduzioni multilaterali.

L'articolo 9 prevede un equilibrio finanziario, artistico e tecnico.

L'articolo 10 fissa le disposizioni per i lavori di riprese in teatro di posa, si sonorizzazione e di laboratorio.

L'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'importazione temporanea del materiale cinematografico e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.

L'articolo 12 riguarda la ripartizione dei proventi e dei territori.

L'articolo 13 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 14 specifica l'uso della dizione « coproduzione italo-portoghese » e « coproduzione luso-italiana ».

L'articolo 15 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

L'articolo 16 fissa le deroghe alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'articolo 17 ribadisce il rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso, distribuzione e proiezione di film nei due Paesi.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione Mista per verificare le condizioni di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 prevede una durata di due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, rinnovabile tacitamente per altri due anni.

Le Norme di Procedura, di cui all'allegato definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

Si precisa, infine, che l'onere, di modesta entità, per la partecipazione italiana alla riunione della Commissione Mista (articolo 18), viene posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

intendendosi che gli oneri connessi alla costituzione e al funzionamento della Commissione mista prevista dall'articolo 18 dell'Accordo saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione, rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono coerenti con la normativa comunitaria, ha espresso:

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-5138-A
Lire 500